

CIRCOLARE N. 8 - 2020

**IL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19
ED IL MODELLO 231**

L'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") prevede la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, alla commissione di determinati reati connessi al rischio sanitario, nello specifico, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'ambito della sicurezza interessato dal citato articolo viene altresì monitorato dall'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) e dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che impongono all'impresa l'obbligo di adottare ed attuare tutte le misure volte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori, anche da un rischio sanitario di tipo biologico.

Vale precisare che la responsabilità amministrativa prescritta dal D.Lgs. n. 231/2001 si verifica solo nel caso in cui i reati *de quibus* siano commessi «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*». In particolare, e con specifico riferimento al contesto legato all'emergenza Covid-19, pare opportuno evidenziare come i reati relativi al rischio sanitario possano essere commessi anche attraverso un «*risparmio sui costi da dispositivi di protezione e/o conseguire alla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti*»¹.

Per tale ragione, al fine di evitare un possibile coinvolgimento sul piano della responsabilità amministrativa, ciascuna impresa è chiamata ad adottare ed efficacemente attuare procedure e protocolli *ad hoc*, utili a gestire il rischio sanitario e a contenere il rischio di contagio da Covid-19.

A tal proposito, il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto in data 14 marzo 2020 - ed integrato in data 24 aprile 2020 - il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», il quale fornisce le linee guida per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai fini della prevenzione dei reati in premessa.

¹ Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, «Vigilanza e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria», 27 aprile 2020.

In tale contesto, il Modello 231 assume un ruolo fondamentale per prevenire il compimento, tra gli altri, dei reati connessi al rischio sanitario di cui all'art. 25-septies. È dunque necessario approntare un sistema di misure preventive specificamente atto ad evitare la commissione dei reati in esame, tenendo conto delle procedure cautelari già adottate all'interno dell'azienda, così da ottemperare sì a tutte le prescrizioni dettate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma in modo tale da evitare inutili e costose duplicazioni.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Prof. Avv. Loris Tosi (loristosi@studiotosi.com)

Sede di Venezia

Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre
tel. +39 041 5322799 - fax: +39 041 5310262
venezias@studiotosi.com

Sede di Vicenza

Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza
tel. +39 0444 304203 - fax: +39 0444 315147
vicenza@studiotosi.com

Sede di Verona

Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona
tel. +39 045 5322799 - fax: +39 045 5310262
verona@studiotosi.com

Sede di Milano

Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 77331787 - fax: r.a. +39 02 76025807
milano@studiotosi.com

Sede di Pordenone

Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone
tel. +39 0434 1881086 - fax: +39 0434 1881086
pordenone@studiotosi.com

Sede di Lussemburgo

Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg
tel. +352 26262494 - fax: +352 26262495

